Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1983, n. **93**.

Legge quadro sul pubblico impiego . Pag. 2627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1983, n. **94**.

Determinazione dei canoni, delle tariffe e dei contributi per il servizio sperimentale di trasmissione su rete pubblica per dati a commutazione di circuito . . . Pag. 2633

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 11 marzo 1983.

Autorizzazione per la S.p.a. Società assicuratrice industriale, in Torino, ad assicurare senza visita medica e senza carenza, per importi stabiliti, gli acquirenti di autovetture del gruppo FIAT . . . . Pag. 2635

DECRETO 11 marzo 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. Norimberga Maeci vita ad assicurare, per piccoli importi, senza visita medica e senza carenza, i propri impiegati ed agenti . . . . . Pag. 2635

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . Pag. 2636

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1983: « Modificazioni all'organico del ruolo della carriera diplomatica ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 21 del 22 gennaio 1983) Pag. 2637

Ministero del tesoro:

Decima estrazione delle cartelle 7 % di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973 . Pag. 2637

Nona estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974 Pag. 2637

Nona estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974 . Pag. 2637

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . Pag. 2637

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato Pag. 2640

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Utita, ora « A.F. Impianti », con sede in Milano e stabilimento in Torino . Pag. 2640

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Grave del Friuli » . Pag. 2640

Regione Lombardia: Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Garlasco e Mornago . Pag. 2642

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola superiore della pubblica amministrazione: Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione per il reclutamento di novanta impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze Pag. 2642

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi pubblici per complessivi ventuno posti vacanti nella dotazione organica dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste Pag. 2642

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Università di Bologna . . . . Pag. 2643

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Firenze e di Padova . . . . . . Pag. 2643

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari. Pag. 2644

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari . . . . Pag. 2644

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste. Pag. 2644

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano . . . . Pag. 2644

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania . . . . Pag. 2644

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia. Pag. 2644

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo. Pag. 2645

Corte dei conti: Variazione della data fissata per l'effettuazione delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario . . . . . . Pag. 2645

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: Concorso ad un posto di primario della divisione di dermatologia del l'istituto « S. Maria e S. Gallicano » . . . . Pag. 2645

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 2645

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1983, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983 . . . . Pag. 2645

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1983, n. 2.
Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale . . . . Pag. 2646

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1983, n. 3.
Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti . . . . Pag. 2652

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1983, n. **93**.

Legge quadro sul pubblico impiego.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
ASSETTO DELLA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 1.
Ambito di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.

I princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.
Disciplina di legge

Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:

1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.

Art. 3.
Disciplina in base ad accordi

Nell'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

Art. 4.
Princìpi di omogeneizzazione

Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai princìpi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa.

Art. 5.
Comparti

I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.

Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.

Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini.

Art. 6.

Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.

I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.

Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.

Art. 7.

Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici

Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Art. 8.

Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni.

Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Ai fini del rispetto dei princìpi della presente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.

Art. 9.

Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale

Per quanto concerne gli accordi sindacali dei dipendenti delle Unità sanitarie locali (USL) si applicano le norme e i procedimenti della presente legge. E' abrogata ogni contraria disposizione.

Art. 10.

Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti

Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro

del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Al fine del rispetto dei princìpi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti.

Art. 11.

Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego

Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo articolo 14.

E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:

a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;

b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;

c) la quantificazione della spesa.

Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:

a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni;

b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 12.

Accordi sindacali intercompartimentali

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'articolo 7.

La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.

Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10.

Art. 13.

Efficacia temporale degli accordi

Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.

La disciplina emanata sulla base degli accordi conerva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

Art. 14.

Accordi decentrati

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente articolo 11.

Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore inte-

ressato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.

Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.

Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti.

Art. 15.

Copertura finanziaria

Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.

In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.

Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.

Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge.

Art. 16.

Relazione al Parlamento

Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.

TITOLO II

PRINCIPI NORMATIVI DI OMOGENEITA'

Art. 17.

Qualifiche funzionali

Il personale dell'impiego pubblico è classificato per qualifiche funzionali.

Le qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per le altre qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle derivanti responsabilità burocratiche.

Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento omogeneo delle attività lavorative nelle strutture delle diverse amministrazioni.

Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalità e la responsabilità e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensività.

Art. 18.

Profili professionali

I profili professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.

Art. 19.

Mobilità

Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilità all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilità per il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo definiscono.

Art. 20.

Procedure di reclutamento

Il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso. Esso consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato mediante l'esame

dei titoli e/o prove selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, volti all'acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione.

Il concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali od uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni ed enti diversi.

Sono tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette.

I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle vigenti leggi.

L'assunzione definitiva del dipendente è subordinata al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 21.

Formazione e aggiornamento del personale

La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 alle esigenze di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle attività didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 22.

Princìpi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate.

Ferme restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale.

Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialità.

TITOLO III
TUTELA SINDACALE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 23.

Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonché degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano, altresì, nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge citata.

Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i princìpi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché degli articoli 29 e 30 della legge medesima.

Art. 24.

Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.

L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessità di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo articolo 25.

Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di pubblica sicurezza può sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalità.

Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo articolo 25.

Art. 25.

Organismi rappresentativi dei dipendenti

Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.
Disposizioni speciali

La presente legge si applica anche ai dipendenti degli istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio.

Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.

Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonché dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 27.
Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;

9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti

commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei princìpi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 28.

Tutela giurisdizionale

In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvederà all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai princìpi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533.

Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso è proposto.

Art. 29.

Abrogazione delle disposizioni incompatibili

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie di cui al precedente articolo 2.

Le norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sula base degli accordi di cui al precedente titolo I rimangono in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina.

Art. 30.

Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato è di trentasei ore settimanali.

La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico.

In attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, l'orario di lavoro può essere articolato, anche con criteri di flessibilità, turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze dei servizi e delle necessità degli utenti. L'articolazione dell'orario di lavoro è disposta, sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli uffici centrali con decreto del Ministro competente e, per gli uffici periferici, con provvedimento del capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i casi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. I provvedimenti dei capi degli uffici sono adottati sulla base di criteri generali emanati dal Ministro competente.

Art. 31.

Norma transitoria per gli accordi in vigore

Al fine di pervenire alla omogeneità dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi è fissata al 31 dicembre 1984.

La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sarà limitata solo al periodo residuale fino a tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — SCHIETROMA — SCOTTI — BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1983, n. **94.**

Determinazione dei canoni, delle tariffe e dei contributi per il servizio sperimentale di trasmissione su rete pubblica per dati a commutazione di circuito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Considerato che in vari Paesi esteri è stato già attuato o è in corso di attuazione il servizio di trasmissione dati sulla rete pubblica per dati a commutazione di circuito, sia in ambito nazionale sia in quello internazionale;

Viste le raccomandazioni delle serie D, V ed X del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nonché quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);

Riconosciuta l'esigenza di dare inizio sul territorio nazionale alla fase sperimentale del servizio di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI);

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Durante la fase sperimentale del servizio di trasmissione su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI), sino a quando detta rete non sarà stata collegata con quella di FONIA-DATI, l'utente che intende effettuare trasmissioni dati sulla rete pubblica è tenuto a corrispondere i canoni, le tariffe ed i contributi di seguito indicati:

1) *Canoni annui d'accesso alla rete dati* (*)

	Classe d'utente (bit/s)			
	300	2400	4800	9600
Lire	900.000	1.200.000	1.800.000	2.100.000

(*) Pagabili anche in quote mensili con la fatturazione del traffico.

2) *Tariffe per comunicazioni nazionali*

Classe di utente		Comunicazione					
		urbana		interurbana			
				fino a 200 km		oltre 200 km	
N.	(bit/s)	per il primo secondo L.	per ogni secondo successivo L.	per il primo secondo L.	per ogni secondo successivo L.	per il primo secondo L.	per ogni secondo successivo L.
1	300	3,60	1,80	8,50	4,25	11,60	5,80
4	2.400	4,00	2,00	9,40	4,70	12,90	6,45
5	4.800	8,30	4,15	19,30	9,65	27,60	13,80
6	9.600	12,30	6,15	28,70	14,35	41,00	20,50

L'Unità di tariffazione è il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio.

Le tariffe urbane ed interurbane per comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50 %; le tariffe per comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50 %.

La comunicazione, che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine, è fatturata sulla base della tariffa più alta.

3) *Contributi*

Contributo « una tantum » per spese di allacciamento, per attivazione del DCE (teleinseritore dati) e per spese generali L. 200.000

Art. 2.

A garanzia delle apparecchiature fornite dall'Amministrazione e degli obblighi derivanti dal rapporto d'utenza, deve essere costituita una cauzione nelle seguenti misure:

	Classe d'utente (bit/s)			
	300	2400	4800	9600
Lire	500.000	750.000	1.500.000	2.250.000

La cauzione deve essere prestata:

mediante deposito su libretto postale di risparmio intestato a: Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di . . . . con la causale « deposito cauzionale effettuato da . . . . relativo abbonamento servizio trasmissione dati su rete a commutazione di circuito in . . . . a garanzia delle apparecchiature fornite e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di utenza »;

o mediante fidejussione bancaria da parte di uno degli istituti di credito indicati dall'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

o mediante polizza assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

L'atto fidejussorio e la polizza assicurativa devono essere redatti in conformità dello schema predisposto dall'Amministrazione.

Sull importo della fidejussione bancaria e della polizza assicurativa, per tutta la durata della loro validità, dev'essere corrisposto all'Amministrazione l'interesse anticipato del 2 % annuo da versare con le modalità indicate dall'Amministrazione stessa.

Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni sono esenti dall'obbligo della cauzione ai sensi dell'art. 215 del codice postale e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — GASPARI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 27

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1983.

Autorizzazione per la S.p.a. Società assicuratrice industriale, in Torino, ad assicurare senza visita medica e senza carenza, per importi stabiliti, gli acquirenti di autovetture del gruppo FIAT.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 15 giugno 1982 della società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'elevazione del capitale assicurabile, senza visita medica e senza carenza, nella copertura di acquirenti di autovetture di case automobilistiche del gruppo FIAT nelle forme assicurative temporanea caso morte, vita intera e mista, fissato con nota ministeriale del 4 agosto 1975 in lire 3 milioni, 5 milioni e lire 10 milioni rispettivamente per acquirenti di autoveicoli di piccola, media e grande cilindrata;

Viste le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica approvata con decreto ministeriale 12 gennaio 1978;

Considerata l'opportunità di adeguare gli importi in precedenza autorizzati ai mutati prezzi delle autovetture;

Decreta:

In deroga a quanto previsto nelle condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita senza visita medica, autorizzate con decreto ministeriale 12 gennaio 1978, la S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, è autorizzata ad assicurare senza visita medica e senza carenza, nelle forme temporanea caso morte, vita intera e mista, gli acquirenti di autovetture di piccola, media e grossa cilindrata, di case automobilistiche del gruppo FIAT, sino agli importi rispettivamente di lire 6 milioni, lire 12 milioni e lire 20 milioni.

Il capitale assicurabile in tal modo sulla stessa persona non potrà in ogni caso superare l'importo di lire 20 milioni anche se acquirente di più autoveicoli.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2046)

DECRETO 11 marzo 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. Norimberga Maeci vita ad assicurare, per piccoli importi, senza visita medica e senza carenza, i propri impiegati ed agenti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 26 maggio 1981 della società per azioni Norimberga Maeci vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad assicurare senza visita medica e senza carenza gli impiegati e gli agenti di assicurazione della società per la copertura di piccoli prestiti contratti con la S.p.a. Sofima, facente parte del gruppo;

Viste le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita, assunta senza visita medica, approvata con decreto ministeriale 23 febbraio 1978;

Considerato che la necessaria cautela da adottare nell'assunzione dei rischi non viene meno giacché entrambe le due società eroganti le prestazioni fanno parte dello stesso gruppo;

Decreta:

In deroga a quanto previsto dalle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione sulla vita senza visita medica, approvate con decreto ministeriale 23 febbraio 1978, la S.p.a. Norimberga Maeci vita, con sede in Milano, è autorizzata ad assicurare senza visita medica e senza carenza e sino ad un importo massimo di L. 8.000.000, i propri impiegati ed agenti che contraggono prestiti con la finanziaria S.p.a. Sofima, facente parte del gruppo.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2047)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 622/83 della commissione, del 17 marzo 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 74 *del* 21 *marzo* 1983.

(71/C)

Regolamento (CEE) n. 623/83 del Consiglio, del 15 marzo 1983, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Norvegia e la Svezia per la disciplina della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 1983.

Regolamento (CEE) n. 624/83 del Consiglio, del 15 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/80 che istituisce misure supplementari a favore del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 625/83 del Consiglio, del 15 marzo 1983, che istituisce misure particolari d'interesse comunitario nel quadro della strategia energetica.

Regolamento (CEE) n. 626/83 della commissione, del 18 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 627/83 della commissione, del 18 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 628/83 della commissione, del 18 marzo 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 629/83 della commissione, del 18 marzo 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 630/83 della commissione, del 16 marzo 1983, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 631/83 della commissione, del 16 marzo 1983, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 632/83 della commissione, del 16 marzo 1983, che modifica per la dodicesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81, che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 633/83 della commissione, del 17 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 336/83 e che porta a 225.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 634/83 della commissione, del 17 marzo 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 146/83.

Regolamento (CEE) n. 635/83 della commissione, del 17 marzo 1983, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1983.

Regolamento (CEE) n. 636/83 della commissione, del 18 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1235/82 per quanto concerne taluni denaturanti incorporati negli alimenti composti.

Regolamento (CEE) n. 637/83 della commissione, del 18 marzo 1983, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 638/83 della commissione, del 18 marzo 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pigiami e alle camicie da notte a maglia, della categoria di prodotti n. 25 (codice 0250), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 639/83 della commissione, del 18 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 640/83 della commissione, del 18 marzo 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 73 *del* 19 *marzo* 1983.

(72/C)

Regolamento (CEE) n. 641/83 della commissione, del 20 marzo 1983, che sospende la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 75 *del* 21 *marzo* 1983.

(73/C)

Regolamento (CEE) n. 642/83 del Consiglio, del 15 marzo 1983, che determina il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare a condizioni particolari durante il periodo 1° aprile-31 dicembre 1983.

Regolamento (CEE) n. 643/83 della commissione, del 21 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamenti (CEE) n. 644/83 della commissione, del 21 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 645/83 della commissione del 18 marzo 1983, che fissa, per il secondo trimestre 1983, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 646/83 della commissione, del 18 marzo 1983, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 647/83 della commissione, del 21 marzo 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 648/83 della commissione, del 21 marzo 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 649/83 della commissione, del 21 marzo 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 76 *del* 22 *marzo* 1983.

(74/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1983: « Modificazioni all'organico del ruolo della carriera diplomatica ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 21 del 22 gennaio 1983).

In calce al decreto citato in epigrafe gli estremi di registrazione alla Corte dei conti sono così rettificati: « Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1983 - Registro n. 45 *Atti di Governo*, foglio n. 8 ».

(2055)

MINISTERO DEL TESORO

Decima estrazione delle cartelle 7 % di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973

Si notifica che alle ore 9 del giorno 2 maggio 1983 avranno luogo in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla decima estrazione delle cartelle 7 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973 e n. 77 del 22 marzo 1974.

Saranno sorteggiate n. 47 cartelle di serie *A* per il capitale nominale complessivo di L. 47.000.000.000 e n. 96 titoli di serie *B* per il capitale nominale complessivo di L. 12.163.000.000, così ripartiti:

n. 19	titoli	cinquecentupli, capitale nominale	L. 9.500.000.000
» 17	»	centupli » »	» 1.700.000.000
» 14	»	cinquantupli » »	» 700.000.000
» 17	»	decupli » »	» 170.000.000
» 16	»	quintupli » »	» 80.000.000
» 13	»	unitari » »	» 13.000.000
n. 96			L. 12.163.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2030)

Nona estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974

Si notifica che alle ore 9 del giorno 5 maggio 1983 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla nona estrazione delle cartelle 9 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974.

Saranno sorteggiate n. 9 cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 9.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2028)

Nona estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974

Si notifica che alle ore 9 del giorno 9 maggio 1983 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla nona estrazione delle cartelle 9 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 12 cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 12.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2029)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Pellegrini con sede in Milano, unità mensa presso lo stabilimento Fiat Om di Suzzara (Mantova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 ottobre 1981 al 18 aprile 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Geme S.n.c. di Moz, Fabbo & C., Servizio mense presso lo stabilimento di Venaria (Torino) della ditta Comind Siem, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman stabilimento, di Calcinato (Brescia), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio del Tirreno con sede in Anzio (Roma) ora S.p.a. Tubettificio Ligure, stabilimento di Anzio, è prolungata al 1° ottobre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio del Tirreno con sede in Anzio (Roma) ora S.p.a. Tubettificio Ligure, stabilimento di Anzio, è prolungata al 31 dicembre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio del Tirreno con sede in Anzio (Roma) ora S.p.a. Tubettificio Ligure, stabilimento di Anzio, è prolungata al 1° aprile 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio del Tirreno con sede in Anzio (Roma) ora S.p.a. Tubettificio Ligure, stabilimento di Anzio, è prolungata al 1° luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli Nola-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS 3/121 disinquinamento del porto di Napoli - Impianto di depurazione Nola-Marigliano che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 marzo 1981, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli Nola-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS 3/121 disinquinamento del porto di Napoli - Impianto di depurazione Nola-Marigliano che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 marzo 1981, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.S.A. - Moduli continui meccanografici, con stabilimento in Qualiano (Napoli) è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.S.A. - Moduli continui meccanografici, con stabilimento in Qualiano (Napoli) è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili San Giorgio con sede in Genova e stabilimenti in Genova-Fegino e Carasco (Genova) è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto Grafico Silvio Basile Sud di Taranto è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1982 al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Laminati Plastipont S.p.a., con sede in Pont Canavese (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 10 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Laminati Plastici e Rivestimenti S.p.a. con sede in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 10 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo con sede e stabilimento in Rodengo Saiano (Brescia), è prolungata al 27 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. Industria confezioni di Chieti Scalo, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. Industria confezioni di Chieti Scalo, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gruppo Moda Confezioni S.p.a. con sede e stabilimento in Bra (Cuneo), è prolungata al 31 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Valle Camonica con sede e stabilimento in Edolo è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Beloit Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate (Varese), è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.B. Società italiana batterie S.p.a. (già Varta S.p.a.) con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società C.R.D.M. di Isola Liri (Frosinone), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pininfarina con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 23 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima Oleodinamica di Jesi (Ancona), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paolo Soprani con sede e stabilimento in Castelfidardo (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1982 al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paolo Soprani con sede e stabilimento in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal stabilimento Sico di Comiso (Ragusa), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal stabilimento Sico di Comiso (Ragusa), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal con sede in Catania, stabilimento Dagnino di Palermo, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal con sede in Catania, stabilimento Dagnino di Palermo, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saimen con sede in Cambiato (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1982 al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Viberti in Nichelino (Torino), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro (Roma), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F. Impianti con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino) è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F. Impianti con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino) è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2051)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar con sede in Novara, stabilimenti di Lucca e di Castellana Chianti (Siena), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° settembre 1981 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con uffici in Milano, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° ottobre 1982 al 31 dicembre 1982.

(2050)

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Utita, ora « A. F. Impianti », con sede in Milano e stabilimento in Torino.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Utita, ora « A. F. Impianti », con sede in Milano e stabilimento in Torino è prolungata per un trimestre.

(2077)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Grave del Friuli ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Grave del Friuli » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 26 settembre 1970, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 1, 2 e 6, in parte gli articoli 3, 4 e 5 ed inseriti gli articoli 6-*bis* e 6-*ter* secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. « Grave del Friuli » (decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 244 del 26 settembre 1970).*

Si propone di sostituire l'art. 1 con il testo che segue:

Art. 1. — La denominazione di origine controllata « Grave del Friuli » con una delle specificazioni di cui al successivo art. 2 è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Si propone di sostituire l'art. 2 e relativa modifica con il testo che segue:

Art. 2. — La denominazione « Grave del Friuli » seguita dalla specificazione « Rosato » è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Merlot: dal 70 all'80 per cento

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Refosco dal peduncolo rosso e Pinot nero da soli o congiuntamente: dal 30 al 20 per cento.

La denominazione « Grave del Friuli » con una delle seguenti specificazioni:

Merlot
Cabernet
Cabernet franc
Cabernet Sauvignon
Refosco dal peduncolo rosso
Pinot nero
Tocai friulano
Pinot bianco
Pinot grigio
Verduzzo friulano
Riesling renano
Sauvignon
Traminer aromatico
Chardonnay

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85 per cento dalle corrispondenti varietà di vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati e del Refosco nostrano purché a frutto di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15 per cento del totale.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.

L'indicazione delle specificazioni di cui sopra in etichetta deve essere fatta con caratteri non superiori alla metà di quelli usati per la denominazione di origine controllata « Grave del Friuli ».

Si propone di sostituire le prime due righe del primo comma dell'art. 3 con il testo che segue:

Art. 3. — Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente in provincia di Udine l'intero territorio comunale di: Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bùia, Camino al Tagliamento, Campoformido, Chiòpris-Viscone, Codroipo, Colloredo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia d'Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Treppo Grande, Udine; ed in parte quello di: Artegna, Bagnaria Arsa, Bùttrio, Cassacco, Castions di Strada, Cividale, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Gonars, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Moimacco, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Povoletto, Premariacco, Ragogna, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, Santa Maria la Longa, Tarcento, Tavagnacco, Tricesimo, Trivignano Udinese; ed in provincia di Pordenone l'intero territorio comunale di: Arba, Arzene, Brugnera, Casarsa della Delizia, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo al Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola; ed in parte quello di: Aviano, Azzano Decimo, Budòia, Càneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio.

Tale zona è così delimitata:

Si propone di modificare il quarto e quinto comma dell'art. 4 con il testo che segue:

Art. 4. — (*Omissis*). E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Grave del Friuli » non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, ai quintali 110 per i vini con le seguenti specificazioni: Riesling renano, Traminer aromatico, Pinot grigio e Pinot nero; ai quintali 120 per i vini: Pinot bianco, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Refosco dal peduncolo rosso, Verduzzo friulano e Rosato; ed ai quintali 130 per i vini: Chardonnay, Merlot, Tocai friulano.

La regione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Si propone di sostituire il secondo comma dell'art. 5 con il testo che segue:

Art. 5. — (*Omissis*). Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10,5 gradi per il Pinot bianco, il Pinot nero, lo Chardonnay, il Riesling renano, il Sauvignon, il Traminer aromatico, il Cabernet franc, il Cabernet Sauvignon e di 10 gradi i restanti vini di cui all'art. 2.

Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, saranno considerate idonee alla vinificazione, anche le uve che assicurano una gradazione alcolica complessiva minima naturale inferiore di 0,5 gradi ai limiti previsti nel presente articolo. La regione Friuli è delegata ad accertare la sussistenza, per la zona delimitata all'art. 3, delle condizioni di annata climatica sfavorevole ed autorizzare con proprio decreto la riduzione dei limiti minimi di cui sopra dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Si propone di sostituire l'art. 6 con il testo che segue:

Art. 6. — I vini a denominazione di origine controllata « Grave del Friuli », all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosato:
colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, anche se talvolta di gusto morbido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, asciutto;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: armonico asciutto;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato o talvolta rosato;
odore: delicato, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai friulano:
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto di mandorla;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:
colore: chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero profumo, caratteristico;
sapore: secco vellutato morbido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:
colore: paglierino chiaro con riflessi ramati;
odore: caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Chardonnay:
colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: secco vellutato morbido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato o giallo chiaro;
odore: profumo caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno, di corpo, asciutto, oppure morbido o amabile;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling renano:
colore: paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon:
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico, fine;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Traminer aromatico:
colore: paglierino;
odore: aromatico, intenso, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Si propone di inserire a seguito dell'art. 6 gli articoli 6-*bis* e 6-*ter* nel testo che segue:

Art. 6-*bis*. — La denominazione di origine controllata « Grave del Friuli » Verduzzo friulano, può essere utilizzata per designare il tipo frizzante naturale, amabile o dolce ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno nei termini previsti all'art. 2.

L'elaborazione del tipo frizzante di cui al presente articolo deve essere effettuata nell'ambito della zona di vinificazione di cui all'art. 5 del presente disciplinare di produzione.

Art. 6-*ter*. — I vini a denominazione di origine controllata « Grave del Friuli », qualora provengano da uve che abbiano una gradazione alcolica complessiva minima naturale superiore di almeno un grado di quella prevista all'art. 5 del presente disciplinare e vengano immessi al consumo con una gradazione alcolica minima complessiva superiore di almeno un grado di quella prevista all'art. 6 del presente disciplinare, possono essere designati in etichetta con la menzione tradizionale « superiore ».

Si propone di sostituire per intero l'art. 7 con il testo che segue:

Art. 7. — E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi menzione aggiuntiva non prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, riserva, vecchio, giovane e simili.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini « Grave del Friuli » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è sempre obbligatoria nel caso in cui compaia in etichetta la menzione superiore, alle condizioni ed ai requisiti previsti nel precedente art. 6-*ter*.

E' altresì obbligatorio designare in etichetta, per tutti i tipi di « Grave del Friuli » Verduzzo friulano, l'indicazione amabile se il contenuto di zuccheri riduttori indecomposti supera i 4 gr/litro e l'indicazione dolce se il contenuto di zuccheri riduttori indecomposti supera i 20 gr/litro.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(1782)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Garlasco e Mornago

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 27 gennaio 1983, n. 1134 Urb: comune di Garlasco (Pavia);

decreto 2 febbraio 1983, n. 1140 Urb: comune di Mornago (Varese).

(1673)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione per il reclutamento di novanta impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando di concorso sopraindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, si da notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione, è stato affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 5 gennaio 1983, con l'indicazione, per ciascuno della data e della sede del colloquio (via Maresciallo Caviglia, 14, terzo piano, presso p.le Ponte Milvio).

Il termine per la presentazione dei certificati di cui allo art. 6 del bando scade il 27 aprile 1983.

(2078)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici per complessivi ventuno posti vacanti nella dotazione organica dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

L'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, bandisce i seguenti concorsi:

1) concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore in prova nel ruolo tecnico professionale per l'unità organica « servizi tecnici »; requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di laurea in ingegneria elettronica o fisica;

2) concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale per l'unità organica « sismica »; requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di laurea in geologia o ingegneria elettronica o fisica;

3) concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale, da destinare, rispettivamente, all'unità organica « servizi tecnici » (due posti) e all'unità organica « sismica » (un posto); requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di laurea in ingegneria elettronica o fisica o matematica;

4) concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale per l'unità organica « laboratori marini »; requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di laurea in fisica o ingegneria;

5) concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale, da destinare, rispettivamente, all'unità organica « metodologie non sismiche » (un posto) e all'unità organica « sismologia » (un posto); requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di laurea in matematica o fisica o ingegneria;

6) concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente in prova nel ruolo tecnico-professionale da destinare, rispettivamente, all'unità organica « laboratori marini » (un posto), all'unità organica « sismica » (due posti) e all'unità organica « servizi tecnici » (un posto); requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di scuola media superiore;

7) concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova, nel ruolo tecnico-professionale per l'unità organica « servizi tecnici »; requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di scuola media superiore;

8) concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore in prova nel ruolo tecnico-professionale, da destinarsi, rispettivamente, all'unità organica « sismica » (due posti), all'unità organica « laboratori marini » (un posto), all'unità organica « metodologie non sismiche » (un posto); requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di scuola media inferiore;

9) concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore in prova nel ruolo tecnico-professionale per l'unità organica « servizi tecnici »; requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di scuola media inferiore;

10) concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente in prova nel ruolo tecnico-professionale per l'unità organica « servizi tecnici »; requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) licenza di scuola elementare.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all'ufficio del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale entro e non oltre le ore 14 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non sarà pertanto tenuto conto della data del timbro dello ufficio postale accettante.

Per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti ed altre indicazioni, nonché per ottenere la copia integrale dei bandi gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'ufficio del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale, casella postale 2011, 34016 Trieste.

(2040)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Università di Bologna.

Il rettore dell'Università di Bologna ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

Facoltà di lettere - scienze politiche - magistero

Dottorato di ricerca in « Storia religiosa ».

Curricula n. 5:

1) esegesi e storia dell'esegesi;
2) metodi per l'analisi letteraria dei testi religiosi;
3) storia delle dottrine e delle istituzioni delle chiese cristiane;
4) religione e società;
5) storia e filosofia delle religioni.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Chieti, Firenze, Genova, Milano, Padova, Parma, Perugia, Pisa, Torino, Trieste.

Facoltà di medicina e chirurgia

Dottorato di ricerca in « Citomorfologia ».

Titolo conseguibile:

biologia cellulare;
morfologia umana normale.

Durata: 3 anni. Posti: n. 5. Sedi convenzionate: Ancona, Chieti.

Dottorato di ricerca in « Scienze ortopediche ».

Titolo conseguibile:

scienze dell'apparato locomotore;
tecnologie biomediche.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sede convenzionata: Chieti.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani, sono ammessi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati, con arrotondamento alla unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammesso ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da lire 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università, via Zamboni, 33-40100 Bologna.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario di esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(2080)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Firenze e di Padova.

I rettori delle Università degli studi di Firenze e di Padova hanno indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di lettere - magistero

Dottorato di ricerca in « Linguistica ».

Curricula n. 5:

1) teoria della grammatica;
2) linguistica indoeuropea;
3) stratificazione linguistica e contatti extraromanzi nel dominio neo-latino;
4) dialettologia storica;
5) apprendimento, produzione e percezione nelle lingue naturali.

Durata: 4 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Cosenza, Firenze, Udine, Urbino, Trieste, Venezia.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Facoltà di architettura

Dottorato di ricerca in « Storia dell'architettura e della urbanistica ».

Curricula n. 2:

1) età medioevale e moderna;
2) età moderna e contemporanea.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Pisa, Urbino.

Facoltà di lettere - magistero

Dottorato di ricerca in « Storia medioevale ».

Curricula n. 1:

1) storia della società urbana e rurale nel medioevo (secolo XI-XV).

Durata: 4 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Bologna, Roma.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Dottorato di ricerca in « Sistematica ed ecologia vegetale (biosistematica) ».

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Modena, Pisa, Sassari.

Facoltà di economia e commercio

Dottorato di ricerca in « Demografia ».

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Padova, Roma.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale, secondo i casi, al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 4, Firenze, e dell'Università degli studi di Padova, palazzo Sala, via S. Francesco, 11, 35100 Padova.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle predette Università.

(2079)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di lettere e filosofia, palazzo Ateneo piazza Umberto n. 1, primo piano, aula III, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 18 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, istituto coltivazioni arboree, facoltà di agraria, via Amendola, 165/A, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 13 maggio 1983, ore 8,30.

(2081)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 2, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di giurisprudenza, istituto giuridico, piazza Università, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 11 maggio 1983, ore 8,30.

(2086)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 47, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di lettere e filosofia, istituto di filologia germanica, via dell'Università n. 7, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 maggio 1983, ore 8;
seconda prova scritta: 25 maggio 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di fisica teorica, strada Costiera, 11, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 aprile 1983, ore 12;
seconda prova scritta: 2 maggio 1983, ore 9.

(2087)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 140, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Milano facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 maggio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 3 maggio 1983, ore 9,30.

(2082)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Il diario delle prove d'esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, già fissate per i giorni 25, 26 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1983, pag. 1449, sono state rinviate come segue:

prima prova: 23 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 24 maggio 1983, ore 9.

(2088)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 66, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, istituto di radiologia e terapia fisica, presso ospedale S. Matteo, piazzale Golgi, 25, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 maggio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 18 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 95, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, dipartimento di chimica farmaceutica, via Taramelli, 12, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 maggio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 24 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 127, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, dipartimento di meccanica strutturale, via Luino, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 13 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, scuola di paleografia e filologia musicale, gruppo di discipline n. 57, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 dal 4 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, scuola di paleografia e filologia musicale, corso Garibaldi, 178, Cremona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 26 maggio 1983, ore 9.

(2084-2085)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di giurisprudenza, gruppo di disciplina n. 5, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di diritto pubblico, via Maqueda, 175, Palermo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 maggio 1983, ore 9,30;

seconda prova: 17 maggio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 119, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, istituto ingegneria geotecnica e mineraria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 10;

seconda prova: 29 aprile 1983, ore 10.

(2083)

CORTE DEI CONTI

Variazione della data fissata per l'effettuazione delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 19 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 6 gennaio 1983, a modifica di quanto stabilito all'art. 12, secondo comma, del bando medesimo, avranno luogo presso la sede fissata nei giorni 16, 17, 18 e 19 maggio 1983, alle ore 8.

(2113)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di primario della divisione di dermatologia dell'istituto « S. Maria e S. Gallicano »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisioni di dermatologia dell'istituto « S. Maria e S. Gallicano ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ripartizione personale - dell'ente in Roma.

(170/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 91 del 2 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a cinque posti di applicato aggiunto e ad un posto di agente tecnico.

Unità socio-sanitaria locale n. 56, in Domodossola: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio e ad un posto di capo tecnico di laboratorio.

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico di anatomia ed istologia patologica.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1983, **n. 1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la *seguente legge:*

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino all'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 1983, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il bilancio della provincia per l'anno finanziario 1983, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, successive note di variazioni ed il relativo disegno di legge presentati al consiglio provinciale.

Gli stanziamenti di spesa autorizzati con gli articoli 1, 5 e 8, secondo alinea, della legge provinciale concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) » sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del precedente comma, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

La sezione provinciale di Trento della cassa regionale antincendi è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1983, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente articolo, il bilancio della stessa sezione per l'anno finanziario 1983, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, successive note di variazioni, allegati al bilancio della provincia di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1983. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 gennaio 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1983, n. 2.

Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E PROCEDURE DI SPESA

Art. 1.

Finalità

Le opere pubbliche di interesse provinciale si eseguono in armonia con gli obiettivi e strumenti della programmazione economica e territoriale.

Art. 2.

Piani di intervento

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, la giunta provinciale adotta piani di intervento in materia di opere pubbliche di durata non superiore a cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale e li aggiorna in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o con l'assestamento del medesimo.

I piani, elaborati sulla base di criteri di utilità e di economicità, determinano, in relazione alla programmazione e pianificazione di livello sottordinato, gli interventi da promuovere, da realizzare e da completare nonché i tempi di esecuzione e le modalità di finanziamento, secondo le disposizioni recate dalle leggi provinciali di settore.

Art. 3.

Domanda di finanziamento

In deroga a quanto specificatamente disposto dalla legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni, e dalla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, e successive modificazioni, le domande di contributo, previste dalle medesime leggi, per la realizzazione di opere pubbliche da parte dei comprensori, dei comuni e loro consorzi e di altri enti pubblici, devono essere presentate alla provincia entro il mese di giugno di ogni anno.

Tali domande devono essere corredate da una relazione che illustri:

le motivazioni dell'utilità, dell'urgenza, della priorità e dell'indispensabilità dell'opera in relazione alle previsioni dei programmi di sviluppo o, qualora questi non siano ancora adottati, alla situazione esistente e prospettica, ai fabbisogni ed alle zone di utenza;

i requisiti di economicità, le caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera, la spesa complessiva, il piano di finanziamento, i tempi e le fasi di attuazione;

la localizzazione dell'intervento e la sua coerenza con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore.

Art. 4.

Procedure di spesa

I comprensori, i comuni e loro consorzi e gli altri soggetti presentano alla giunta provinciale i progetti esecutivi delle singole opere previste all'articolo precedente entro i termini fissati con il piano di cui all'art. 2 della presente legge, corredandoli degli atti di approvazione e delle autorizzazioni e pareri previsti dalle leggi in vigore.

La giunta provinciale dispone la concessione delle agevolazioni previste dalla normativa provinciale di riferimento stabilendo i tempi di realizzazione degli interventi secondo le scadenze indicate nel piano di intervento.

La mancata osservanza dei termini di cui al primo comma preclude la concessione delle agevolazioni.

In caso di accertata difformità dell'intervento dal progetto esecutivo o di inosservanza dei tempi di realizzazione di cui al secondo comma, la giunta provinciale dichiara la decadenza delle agevolazioni concesse.

Al recupero delle somme eventualmente erogate si provvede ai sensi dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Gli enti beneficiari presentano alla giunta provinciale il rendiconto finale del lavoro di ogni intervento eseguito con la documentazione richiesta dalla provincia entro il termine di novanta giorni dalla data del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

Capo II

FUNZIONE CONSULTIVA

Art. 5.

Attribuzioni del comitato tecnico-amministrativo

Il comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 2 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, esprime parere in ordine a:

progetti di massima od esecutivi, di importo superiore ai 500 milioni, concernenti lavori da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi da parte della provincia, e sui progetti di lavori per i quali le vigenti disposizioni richiedano i pareri di organi consultivi singoli o collegiali anche se non sia chiesto o spetti alcun contributo;

progetti di opere di urbanizzazione primaria inerenti categorie di opere ricadenti nelle competenze di più di una delle commissioni di cui all'art. 1 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, di importo superiore a lire 100 milioni;

classificazione e declassificazione delle strade provinciali;

assunzione in manutenzione di strade comunali ai sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19;

ricorso alla trattativa privata per l'esecuzione di opere pubbliche d'importo superiore a lire 150 milioni;

vertenze relative a lavori di competenza provinciale sorte con imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali per somme superiori al 20 per cento dell'importo contrattuale;

proposte di risoluzione e rescissione di contratti;

conteggi definitivi dei compensi revisionali relativamente ai lavori di importo contrattuale superiore ai 500 milioni, qualora il compenso superi il quinto dell'importo contrattuale stesso;

proroghe complessivamente superiori al 20 per cento del tempo utile inizialmente stabilito per l'ultimazione dei lavori di importo contrattuale superiore a lire 300 milioni;

ricorsi in materia di revisione prezzi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, e successive modificazioni;

autorizzazioni sia definitive che provvisorie alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche di tensione superiore ai 30.000 volt;

controversie derivanti da opposizioni ed osservazioni da parte di enti pubblici o di privati riguardanti la costruzione e l'esercizio di linee elettriche che non si siano potute definire in sede istruttoria o mediante accordo fra le parti interessate.

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 3 e 6 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28 e successive modificazioni.

Il comitato tecnico-amministrativo deve emettere il parere prescritto sui progetti per l'esecuzione di opere pubbliche dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente dalla giunta provinciale.

Il limite di importo di cui al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, modificato dall'articolo 99 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, è elevato a lire 500 milioni.

Art. 6.

Integrazioni degli organi collegiali consultivi

Le commissioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, sono integrate dal seguente membro fisso:

« 4) un geologo dell'amministrazione provinciale. ».

Il punto 10) del primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 28 come modificato con l'art. 99 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, è sostituito come segue:

« 10) un ingegnere dell'amministrazione provinciale, esperto in materia di fognature ed impianti di depurazione; »;

inoltre vengono aggiunti i seguenti punti:

« 11) un ingegnere dell'amministrazione provinciale, esperto in materia di acquedotti;

12) un geologo dell'amministrazione provinciale ».

Al secondo comma dell'art. 2 della citata legge sono aggiunti i seguenti membri:

« — il funzionario preposto ai servizi acque pubbliche;

— un funzionario esperto in materia di impianti elettrici »;

inoltre viene soppressa la seguente dicitura:

« — un geologo dell'amministrazione provinciale ».

Art. 7.

Deroga alla richiesta di parere

L'art. 5 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Non è necessario un nuovo parere ai sensi degli articoli 1 e 2 per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato.

Non occorre, altresì, un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto esecutivo già esaminato favorevolmente.

Sui progetti d'importo non superiore a 100 milioni dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e d'importo non eccedente i 200 milioni dei comprensori, nonché dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, non è obbligatorio il parere tecnico-amministrativo.

Non è obbligatorio, altresì, il parere sui progetti di importo non superiore ai 500 milioni per lavori di competenza diretta dell'I.T.E.A. e per quelli da eseguire da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi da parte della provincia. In tali casi, l'esame tecnico sul progetto viene effettuato da personale tecnico del servizio che svolge l'istruttoria inerente il procedimento amministrativo per la concessione dei finanziamenti e delle agevolazioni relativi all'esecuzione dei lavori ».

Art. 8.

Pareri in materia di cose di interesse storico-artistico

Il comitato tecnico per i beni culturali, di cui all'art. 3 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, svolge le funzioni previste dalla predetta legge provinciale n. 55. Per le opere da eseguire ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, esso deve essere sentito limitatamente al caso in cui le opere stesse comportino nei relativi progetti una spesa superiore a L. 150.000.000; per le cose di interesse paleografico o bibliografico tale limite è di L. 20.000.000.

Si applicano invece le disposizioni della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, e successive modificazioni, qualora i lavori su immobili di interesse storico-artistico soggetti alla predetta legge n. 1089 non rivestano particolare interesse per il patrimonio storico-artistico ovvero non richiedano, sotto il profilo tecnico-artistico, interventi tecnici specializzati o particolari cautele nella progettazione o nell'esecuzione.

Capo III

MODALITÀ D'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 9.

I sistemi d'appalto e d'esecuzione

L'esecuzione dei lavori può essere affidata o mediante gara d'appalto con il sistema della licitazione privata ovvero dell'appalto-concorso o mediante trattativa privata o concessione.

I lavori possono essere eseguiti anche in economia con il sistema dell'amministrazione diretta o con cottimi fiduciari.

Art. 10.

Licitazione privata

L'appalto mediante licitazione privata è il sistema normale d'aggiudicazione ed è esperito in conformità ai procedimenti previsti dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, e, per gli appalti d'importo superiore ad un miliardo, anche dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni.

L'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica.

Qualora il primo esperimento d'appalto sia andato deserto, esso può essere ripetuto con l'ammissione di offerte in aumento a condizione che esista in bilancio la disponibilità dei fondi integrativi necessari.

In tal caso il numero delle imprese da invitare alla gara rinnovata non deve essere inferiore a dieci. Il limite massimo di aumento che non deve essere oltrepassato per potersi procedere all'aggiudicazione è indicato in una scheda segreta nei modi previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'impresa che abbia offerto l'aumento minore.

E' data facoltà di ammettere, in sede di primo esperimento di gara mediante licitazione privata, offerte anche in aumento, qualora sia espressamente previsto nella lettera l'invito alla gara d'appalto.

I risultati delle gare non sono soggetti ad approvazione e consentono l'immediato inizio dei lavori.

Art. 11.

Aggiornamento dei prezzi di progetto

E' data facoltà di aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara d'appalto con ammissione di offerte in ribasso, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi competenti, ivi compresi quelli consultivi, sempreché esista in bilancio la disponibilità dei fondi integrativi necessari.

L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato, tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

Art. 12.

Appalto-concorso

Si può far ricorso al sistema dell'appalto-concorso quando l'opera richieda la ricerca di speciali soluzioni ovvero speciali metodi esecutivi.

Nel corso dell'esame degli elaborati progettuali la commissione giudicatrice può richiedere alle ditte meglio classificate quelle modificazioni che rendano l'opera più rispondente ai fini che la medesima deve soddisfare e, quindi, far cadere la scelta definitiva su quel progetto che, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici, risulti preferibile.

La commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di membri non superiori a sette, scelti dall'organo competente fra persone qualificate in relazione alla natura dell'opera da appaltare, di cui un esperto in materia amministrativa.

Art. 13.

Trattativa privata

Oltre ai casi previsti dalle vigenti leggi, si può far ricorso in via generale al sistema della trattativa privata per l'esecuzione di opere e di lavori d'importo non superiore a L. 100.000.000, previo sondaggio, salvo casi di impossibilità o di opportunità tecniche ed economiche motivate, fra almeno cinque imprese.

Si fa ricorso, altresì, al sistema della trattativa privata, previo sondaggio, qualunque sia l'importo, allorché la gara mediante licitazione privata con ammissione di offerte in aumento sia andata deserta; in tale evenienza la trattativa privata è consentita anche nei casi in cui il prezzo da concordarsi sia superiore a quello risultante dall'applicazione del limite contenuto nella scheda segreta, previo l'accertamento della disponibilità in bilancio dei fondi integrativi necessari.

Art. 14.

Aggiudicazione di lotti successivi

L'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che:

1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;

3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire nuovi lavori.

L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al 5 per cento.

Art. 15.

Impegno suppletivo

Nel caso in cui si sia proceduto all'aggiudicazione con progetto aggiornato nei prezzi o mediante licitazione privata con offerte in aumento o a seguito di licitazione privata in aumento andata deserta, l'ente interessato assume i provvedimenti di impegno suppletivo entro e non oltre trenta giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o, nel caso di trattativa privata, del contratto.

Nel caso in cui la provincia abbia assicurato preventivamente all'ente beneficiario l'intervento integrativo, la giunta provinciale adotta il proprio provvedimento sulla base del solo verbale di aggiudicazione presentato dall'ente interessato o, nel caso di trattativa privata, del contratto.

Art. 16.

Concessione

L'esecuzione delle opere e dei lavori può essere affidata in concessione ad altro ente pubblico, ad ente privato, ad impresa, a consorzio d'imprese, nonché a cooperative edili e loro consorzi.

L'affidamento in concessione avverrà sulla base di apposita convenzione, previa gara ufficiosa nella quale i partecipanti dovranno fornire la dimostrazione delle proprie capacità tecniche ed economiche. Qualora la concessione sia assentita a comprensori, a comuni, a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a consorzi costituiti fra i predetti enti, nonché a consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, an I.T.E.A. e a società a prevalente partecipazione pubblica, non si farà luogo alla gara di cui al comma precedente.

L'ente concedente può delegare il concessionario ed espletare le attività relative al procedimento espropriativo previsto dalla vigente normativa; le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore dell'ente concedente.

Art. 17.

Lavori in economia

Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici di importo non superiore a L. 150.000.000 può procedersi anche in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta.

Si prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge prevede specificatamente il ricorso all'economia.

La provincia può inoltre ricorrere all'economia, qualunque sia l'importo, per opere e lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade provinciali e di quelle comunali ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, degli edifici provinciali, di quelli destinati allo svolgimento di funzioni o servizi d'istituto ovvero di quelli ai quali la provincia è tenuta a provvedere per legge, delle opere idrauliche, nonché dei propri macchinari, della propria attrezzatura e degli impianti di depurazione e relativi collettori principali.

Anche per i lavori previsti in amministrazione diretta, la provincia può rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

Art. 18.

Perizie suppletive e di variante

In deroga alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari è demandato ai dirigenti preposti ai servizi provinciali all'uopo individuati dalla giunta provinciale in relazione alle rispettive competenze, nonché al funzionario preposto ai servizi tecnici dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa e ai responsabili degli uffici tecnici dei comprensori, dei comuni e loro consorzi, di autorizzare lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonché le eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera. Tale autorizzazione è rilasciata su proposta del direttore dei lavori, senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi ne di formale approvazione superiore, con utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie da ribasso d'appalto o di altra natura, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario e sempre che i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

Entro i limiti previsti dal comma precedente gli stessi funzionari concordano altresì con l'impresa appaltatrice, senza necessità di superiore approvazione, i nuovi prezzi per l'esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale e provvedono a tutti gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo

Art. 19.

Incarichi di progettazione e direzione lavori

Per la progettazione e la direzione dei lavori l'ente può avvalersi di liberi professionisti, con i quali dovrà preventivamente stipulare apposite convenzioni, redatte sulla base di uno schema da emanarsi con decreto del presidente della giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'emanazione dello schema di convenzione di cui al comma precedente, gli enti disciplineranno con propri atti i rapporti con i liberi professionisti.

I progetti dovranno essere compilati nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di opere pubbliche.

Art. 20.

Opere d'arte

Gli enti che provvedono all'esecuzione di opere di edilizia pubblica possono destinare al loro abbellimento, mediante opere d'arte, una quota non superiore al 3 per cento dei primi 500 milioni del progetto e una quota non superiore all'1 per cento dell'importo residuo.

All'indizione del concorso e alla scelta dell'opera d'arte provvede una commissione formata da un rappresentante dell'ente committente, dal progettista dell'opera edile e da tre esperti.

Art. 21.

Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità

L'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione.

Art. 22.

Pubblicità dell'avviso di gara

L'avviso di invito alla gara è pubblicato per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'amministrazione appaltante o, in mancanza, nell'albo del comune dove ha sede l'amministrazione.

Per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, la pubblicazione si effettua, oltre che nell'albo dell'ente appaltante, nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea.

Per i lavori di iniziativa della provincia l'elenco delle ditte da invitare alla gara d'appalto è redatto dall'assessore sentito il funzionario preposto al servizio competente.

Art. 23.

Documentazione utile per la partecipazione alle gare d'appalto

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e morali il concorrente all'appalto deve produrre, secondo le modalità previste dalle norme di legge vigenti per l'ammissione agli appalti dello Stato:

il certificato del casellario giudiziale o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della Comunità economica europea cui appartiene il concorrente cittadino straniero non residente in Italia;

il certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del tribunale in cui ha sede l'impresa costituita in società o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della Comunità economica europea cui appartiene il concorrente cittadino straniero non residente in Italia;

il certificato d'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di essere iscritto per la categoria e l'importo richiesti.

La loro mancata produzione costituisce causa di esclusione dall'appalto.

E' data, altresì, facoltà all'ente appaltante di richiedere nell'avviso d'appalto altra documentazione attinente l'opera da eseguire sotto pena d'esclusione dalla gara stessa.

Art. 24.

Iscrizione all'albo nazionale dei costruttori

Fino a quando non verrà diversamente disposto, le imprese che eseguono lavori pubblici di interesse provinciale devono essere iscritte, per le categorie e gli importi richiesti, nell'albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, qualora l'importo dei lavori sia superiore a L. 200.000.000.

Le imprese che intendano assumere lavori d'importo pari o inferiore al limite di cui al comma precedente possono presentare in sede d'appalto il certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in alternativa al certificato d'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

Al fine dell'esecuzione di tutte le opere e lavori di cui all'art. 51 della presente legge gli importi di classificazione per i quali le imprese risultano iscritte alle varie categorie e sotto categorie dell'albo nazionale dei costruttori prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono duplicati.

Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla citata legge n. 57/62 e successive modificazioni, l'amministrazione appaltante richiede nella lettera d'invito alla gara, ai fini dell'ammissione all'appalto, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, l'iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetto, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie.

Art. 25.

Prestazioni di garanzie

Il deposito cauzionale provvisorio e definitivo, oltre che in contanti o titoli, può essere costituito anche mediante fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private, aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La costituzione del deposito cauzionale definitivo nelle forme alternative, di cui al precedente comma, non è soggetta ad approvazione e, se effettuata posteriormente alla stipulazione del contratto d'appalto, dovrà essere determinata con un atto aggiuntivo al contratto principale.

In caso di appalto-concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto.

Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 26.

Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara

Nel caso in cui l'amministrazione proceda a tornate di gara d'appalto da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa invitata a più di una gara della documentazione relativa al lavoro d'importo più elevato.

Se è previsto che l'impresa invitata non possa restare aggiudicataria che di un solo lavoro, l'impresa stessa è autorizzata a depositare una sola cauzione provvisoria, ragguagliata all'importo di lavoro di maggior valore. Se l'impresa stessa risulti aggiudicataria di un lavoro, per il quale fosse richiesta una cauzione provvisoria di importo minore rispetto a quello previsto, può sostituire quest'ultima con altra di importo pari a quello stabilito per il lavoro del quale è rimasta aggiudicataria.

La documentazione di cui al primo comma e la cauzione provvisoria sono allegate all'offerta relativa alla prima gara alla quale l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nella lettera d'invito alla gara.

Art. 27.

Anticipazioni alle imprese appaltatrici

Per l'esecuzione di opere pubbliche gli enti appaltanti anticipano, su richiesta dell'appaltatore, il 20 per cento del prezzo contrattuale dietro presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti, di importo pari a quello anticipato maggiorato del 5 per cento.

L'anticipazione è corrisposta all'appaltatore prima della consegna dei lavori ed è recuperata gradualmente con trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

L'importo delle garanzie prestate è di volta in volta ridotto, previo assenso dell'ente, al totale dell'anticipazione ancora da recuperare, aumentato del 5 per cento.

In caso d'anticipazione la revisione dei prezzi non è accordata sull'importo dei lavori contabilizzato a partire dall'inizio degli stessi fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato; l'aumento o la diminuzione che dà luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il 5 per cento dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano ai lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Pagamenti in conto

I pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla presentazione, per importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Con le medesime garanzie è data facoltà all'amministrazione appaltante di disporre prima del collaudo, dopo aver constatato con il relativo verbale l'ultimazione delle opere, su conforme parere della direzione lavori, la restituzione totale o parziale delle ritenute di cui al precedente comma, sempreché non siano già state corrisposte all'atto del pagamento in conto.

Art. 29.

Riconoscimento di procura all'incasso

Il riconoscimento di eventuali procure all'incasso per conto dell'appaltatore di crediti derivanti da contratti d'appalto o di atti di cottimo fiduciario è effettuato in concomitanza con la liquidazione delle spese dal funzionario preposto al servizio competente, sentito il direttore dei lavori.

Art. 30.

Interessi per ritardato pagamento

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo su richiesta dell'appaltatore.

Gli interessi moratori spettano dopo trascorsi sessanta giorni dalla data di decorrenza degli interessi legali, in base al capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 31.

Proroghe

Per l'esecuzione delle opere e dei lavori non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso d'opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.

Per i lavori della provincia la proroga viene concessa dal funzionario preposto al servizio competente, su proposta della direzione dei lavori.

Per i lavori superiori a 2.000 milioni di lire i verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

Art. 32.

Collaudo

Al collaudo delle opere di diretta competenza della provincia, nonché per quelle degli enti pubblici, assistite in tutto o in parte da finanziamenti provinciali, e per quelle eseguite dallo Istituto trentino per l'edilizia abitativa, provvedono, oltre che il personale tecnico della provincia autonoma di Trento in servizio ed in stato di quiescenza laureato in ingegneria, architettura, scienze agrarie e forestali, secondo le competenze stabilite dalla normativa vigente, anche analogo personale dello Stato, delle regioni, delle altre provincie, dei comprensori e dei comuni, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Qualora le opere di cui al comma precedente presentino particolare rilevanza tecnica o amministrativa, possono essere nominate, anche in corso d'opera, commissioni collaudatrici, presiedute da tecnici e composte anche da funzionari amministrativi, in servizio ed in stato di quiescenza, particolarmente esperti nel settore delle opere pubbliche.

Il collaudo dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidato anche a tecnici dipendenti pubblici, provvisti del diploma di geometra o di altro titolo equipollente.

Il compenso ai collaudatori è corrisposto secondo le tariffe professionali vigenti, con le eventuali riduzioni previste dalla legge.

Non spetta il compenso di cui al comma precedente nel caso di funzionari provinciali nominati per il collaudo delle opere di diretta competenza della provincia.

Non potrà essere nominato collaudatore chi abbia, comunque, preso parte alla redazione dei progetti ed alla sorveglianza o direzione dei lavori.

I dipendenti provinciali vengono nominati collaudatori dal funzionario preposto al servizio competente per materia; alla nomina di quest'ultimo in qualità di collaudatore provvede l'assessore competente.

Art. 33.

Certificato di regolare esecuzione

L'atto formale di collaudo è sostituito con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi, quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso o incrementato dell'aumento d'appalto, non superi l'importo di L. 300.000.000.

Art. 34.

Termini e modalità dei collaudi

Il collaudo dei lavori pubblici deve essere concluso entro sei mesi dalla data della loro ultimazione; nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 28 della presente legge e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

Art. 35.

Ricorsi in materia di revisione prezzi

Per i lavori di interesse provinciale, competente a decidere sui ricorsi di cui all'art. 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, e successive modificazioni, è la giunta provinciale.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI

Art. 36.

Attribuzione delle funzioni delegate

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, il funzionario preposto al servizio competente esercita per l'intero territorio provinciale le funzioni già svolte dagli organi periferici statali in materia di linee elettriche, nell'ambito delle funzioni delegate alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 16, primo comma, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

Art. 37.

Linee minori

Non sono soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 107 e seguenti del testo unico 11 novembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, le seguenti linee elettriche ed opere accessorie:

linee con tensione inferiore a 1.000 volt che si diramano da linee già autorizzate;

linee provvisorie di cantiere;

linee per impianti di illuminazione pubblica;

linee di utilizzazione privata, ricadenti nell'ambito della proprietà privata.

Art. 38.

Obblighi conseguenti all'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione, durante la costruzione e lo esercizio di linee elettriche e relative opere accessorie, è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.

Prima di immettere la corrente elettrica, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di verificare i relativi impianti di trasporto e distribuzione di energia.

Art. 39.

Spese d'istruttoria

Le spese relative agli atti di istruttoria sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticipare le somme all'uopo predeterminate in via generale dalla giunta provinciale.

Art. 40.

Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie

Le operazioni di collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie consistono nell'accertare:

l'ultimazione dei lavori;

la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa.

Ai fini del collaudo debbono redigersi il verbale di visita, la relazione ed il certificato dal quale risulti il buon esito degli accertamenti di cui al comma precedente.

Ove in sede di collaudo tali accertamenti abbiano dato esito negativo, non si fa luogo al rilascio del certificato ed il titolare dell'autorizzazione deve immediatamente sospendere l'esercizio dell'impianto fino a quando non abbia provveduto ad eliminare le carenze rilevate dal collaudatore.

L'atto di collaudo non è soggetto ad alcuna approvazione.

Art. 41.

Vigilanza sulle linee elettriche

Fatto salvo quant'altro disposto dalla legislazione vigente, le funzioni di vigilanza sulle linee elettriche, già di competenza dei funzionari del genio civile, sono demandate ai funzionari della provincia all'uopo designati con deliberazione della giunta provinciale.

I predetti funzionari sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale.

Capo V

Disposizioni particolari

Art. 42.

Modifiche di alcune modalità contributive

Per i fini di cui all'art. 9 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni, costituisce requisito di priorità la non realizzazione delle opere nell'anno della loro progettazione, ancorché queste siano state incluse nei piani provinciali di intervento.

Il pagamento della prima semestralità di contributo di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, e successive modificazioni, a favore degli enti beneficiari, è disposto alla scadenza successiva alla data del provvedimento di concessione o alla scadenza della prima rata di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi.

Per le spese di compilazione, direzione, sorveglianza e collaudo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, e successive modificazioni, verrà computata in ciascun progetto una somma non superiore al 10 per cento del costo complessivo del progetto approvato.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 3 della presente legge, le domande da prodursi entro il 30 giugno di ogni anno da parte dei soggetti di cui alla lettera *b*), dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, e successive modificazioni, devono essere corredate dai documenti di cui all'art. 5 della legge regionale medesima.

Art. 43.

Modificazioni alla legge provinciale «Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali».

Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente:

«In relazione alla situazione economica del Paese e della provincia in particolare ed al fine di accelerare l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali per le maggiori spese derivanti da superiore importo di progetto rispetto alle previsioni, da aggiudicazioni di appalto con offerte in aumento, da lavori che si rendano necessari o tecnicamente opportuni per il completamento della opera nonché da revisione dei prezzi contrattuali, la giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comprensori, ai comuni ed altri enti pubblici contributi in conto capitale fino ad un ammontare pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'opera e la spesa ammessa ad eccezione dell'aumento revisionale per la cui integrazione è stabilita la misura del 50 per cento».

Il disposto di cui al presente articolo si applica anche a quelle opere per le quali non sia stata approvata la contabilità finale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

Modificazioni alla legge provinciale «Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali».

Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è inserito il seguente nuovo comma:

«Sono escluse dai benefici previsti dal precedente comma le opere ammesse ai contributi di cui all'art. 2 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46».

Art. 45.

Modificazioni alla legge provinciale «Norme per il superamento di situazioni emarginanti sopportate da persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali».

L'art. 4 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12, è sostituito dal seguente:

«*Abitazioni civili.* — Gli accessi agli edifici con più di due alloggi da adibirsi a civile abitazione devono prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

L'ascensore, ove previsto, deve possedere le caratteristiche atte a consentire il trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, ivi compreso un agevole raccordo con l'accesso.

Le caratteristiche e le dimensioni degli accessi agli edifici con più di due alloggi e degli ascensori saranno stabilite in via generale dalla giunta provinciale con propria deliberazione, nell'osservanza delle norme del presente articolo».

Art. 46.

Sistemazione e ampliamento di cimiteri

Quando non vi si oppongano ragioni di carattere igienico-sanitario, l'ampliamento dei cimiteri esistenti, nei limiti di cui al successivo comma, può essere autorizzato dalla giunta provinciale anche a distanza minore rispetto a quella prevista dalla normativa vigente, previo parere dell'organo consultivo competente.

Per i lavori di sistemazione e di ampliamento dei cimiteri esistenti che non superino il 50 per cento della superficie attuale, è consentito mantenere le tipologie, i servizi e le strutture esistenti, in conformità alla tradizione ed alla situazione locale, ferme restando le dovute garanzie igienico-sanitarie.

Le recinzioni dei cimiteri devono essere realizzate con strutture staticamente e funzionalmente idonee alla loro protezione, in conformità alla situazione ambientale locale.

Art. 47.

Autorizzazioni e concessioni su strade provinciali

Le autorizzazioni e le concessioni interessanti strade provinciali ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono rilasciate dall'assessore provinciale ai lavori pubblici.

Non si fa luogo all'applicazione di canone ove si tratti di opere o di interventi pubblici o di pubblico interesse.

Le autorizzazioni per trasporti e veicoli eccezionali, di cui all'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, di competenza della provincia vengono rilasciate con decreto dell'assessore ai lavori pubblici, salvo quelle relative ai trasporti da effettuarsi nell'ambito di un solo comune, per le quali competente è il sindaco del comune medesimo, su delega della provincia.

Art. 48.

Adduttrici a scopo idroelettrico

Nel caso in cui un dato apporto idrico per usi potabili possa essere utilizzato anche a scopo idroelettrico, il maggior onere relativo alle condotte di adduzione può essere ammesso ai benefici di cui all'art. 2 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni.

Art. 49.

Progettazione di opere stradali statali

Al fine di integrare il sistema stradale provinciale la giunta provinciale è autorizzata alla elaborazione di progetti di massima e di singoli lotti esecutivi inerenti la realizzazione di opere stradali statali di rilevante interesse provinciale.

A tale scopo la giunta provinciale è autorizzata, altresì, ad effettuare le relative indagini geologiche.

Art. 50.

Sgombero neve su strade comunali

Per una migliore fruibilità delle strade provinciali la giunta provinciale, in relazione a particolari esigenze connesse alla ubicazione di centri abitati o stazioni invernali, è autorizzata, compatibilmente con i compiti di istituto, ad effettuare interventi di sgombero neve su strade comunali, secondo apposite convenzioni con le quali sono regolate le modalità di esecuzione dei lavori nonché le modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri e le procedure del relativo rimborso alla provincia.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 51.

Ambito d'applicazione

Le norme della presente legge, ad esclusione di quelle con esplicito riferimento particolare, si applicano per l'esecuzione di tutte le opere e lavori pubblici di interesse provinciale, indipendentemente dalla partecipazione della provincia alla relativa spesa, comprese le opere e i lavori la cui attuazione è affidata all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa.

Art. 52.
Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, per l'elaborazione dei piani d'intervento sono valide le domande già presentate ai sensi della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, e della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, e successive loro modificazioni, purché corredate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della documentazione prevista dall'art. 3 della legge medesima, fatto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 42.

Per i medesimi fini di cui al comma precedente, il termine di cui all'art. 3 è stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'invio dell'avviso di invito alla gara alla «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea per lavori di importo superiore a L. 1.000.000.000 è eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983.

Art. 53.
Norme abrogate

Sono abrogate le disposizioni della legge provinciale 29 luglio 1976, n. 20, e quelle contenute negli articoli 9, 10 e 11 della legge provinciale 27 gennaio 1978, n. 3.

Tutte le altre norme in vigore si applicano in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 54.
Progettazione di opere stradali statali: rinvio dell'autorizzazione di spesa

Per l'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 49 si provvede con successiva legge autorizzativa di spesa.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 gennaio 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1983, n. 3.

Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OSSERVATORIO PROVINCIALE DEI PREZZI
TUTELA E ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI

Art. 1.
Osservatorio provinciale dei prezzi

Nell'ambito dei fini di cui alla legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15, nel rispetto della vigente legislazione dello Stato e fatta salva l'emanazione delle leggi di riforma del sistema di controllo dei prezzi, viene attivato, nell'ambito della segreteria del comitato provinciale prezzi, un osservatorio provinciale dei prezzi finalizzato all'acquisizione di elementi di conoscenza sulla struttura produttiva e distributiva provinciale, sul grado di interrelazione di questa con l'economia nazionale, sulle tecniche e tecnologie di produzione e distribuzione, al fine di determinare, a scopo conoscitivo, i sistemi di formazione dei prezzi e servizi nei rispettivi mercati e settori.

A tal fine, ed in particolare per le analisi e le ricerche, possono essere utilizzati anche i dati forniti e le elaborazioni svolte dagli uffici di statistica, dai comuni, dalla camera di commercio, nonché dai servizi della provincia competenti in materia di commercio, turismo, industria, agricoltura e artigianato.

L'osservatorio provinciale dei prezzi è attivato sulla base di un programma annuale approvato dal comitato provinciale dei prezzi entro il mese di novembre dell'anno precedente sentita la commissione provinciale dei prezzi.

Art. 2.
Tutela e orientamento dei consumatori

In relazione alle esigenze di pubblico interesse connesse alla tutela ed orientamento dei consumatori — anche sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti a norma del precedente articolo — il comitato provinciale prezzi formula alla giunta provinciale motivate proposte affinché provveda ad informare il pubblico, nei modi ritenuti idonei, sulla qualità dei prodotti e servizi offerti e relativi prezzi.

Il comitato può altresì proporre alla giunta provinciale interventi diretti a migliorare l'efficienza produttiva e distributiva del sistema economico provinciale allo scopo di contrastare la tendenza al rialzo dei prezzi.

Ai fini suddetti possono rivolgersi al comitato le associazioni dei consumatori, la cooperazione di consumo, le associazioni sindacali e di categoria, gli enti locali ed i singoli cittadini, qualora ritengano che i prezzi richiesti per un bene o un servizio non siano corrispondenti alla qualità o quantità fornite.

Il comitato provinciale prezzi ha facoltà di svolgere indagini sulla qualità dei prodotti.

Art. 3.
Attività di informazione

Per l'attuazione dell'attività di cui al precedente art. 2, la giunta provinciale può avvalersi di apporti esterni da definire tramite apposite convenzioni.

Art. 4.
Associazioni dei consumatori

Al fine di promuovere l'associazionismo tra i consumatori inteso a favorire la partecipazione degli utenti al controllo dei prezzi, la giunta provinciale può concedere alle associazioni provinciali di consumatori, aventi personalità giuridica, ai sensi della legge 11 marzo 1972, n. 118, od a sezioni provinciali di associazioni nazionali, contributi per la realizzazione di progetti di attività finalizzati al controllo dei prezzi ed all'orientamento dei consumatori, purché ritenuti dal comitato provinciale prezzi in armonia con gli obiettivi che informano la propria attività in applicazione anche delle disposizioni recate dal presente titolo.

La giunta provinciale determina la misura del contributo per ogni associazione, sentito il comitato provinciale prezzi, sulla base di indici di efficacia dei singoli progetti, della loro compatibilità con altre iniziative e dell'entità delle risorse delle associazioni.

In relazione alle domande presentate dalle associazioni nel mese di gennaio di ogni anno, la giunta provinciale adotta, entro il mese successivo, un piano delle agevolazioni secondo priorità da stabilire in relazione ai predetti indici e compatibilità comunque entro l'ammontare delle spese autorizzate.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) il progetto di attività con l'indicazione del piano finanziario, dei tempi di realizzazione e degli elementi per la determinazione degli indici di efficacia secondo indicazioni elaborate dal servizio della provincia competente in materia di commercio;

2) i bilanci preventivi e consuntivi approvati a termini degli statuti delle singole associazioni, contenenti le previsioni o le risultanze finanziarie dei progetti.

Le associazioni sono tenute a dare informazioni al servizio della provincia competente in materia di commercio in ordine alla data di inizio delle fasi di realizzazione del progetto e dello stato di attuazione dello stesso trasmettendo, ogni trimestre, una relazione analitica ove sono evidenziati i costi sostenuti ed i risultati conseguiti.

I contributi sono erogati in più soluzioni secondo le indicazioni recate dal provvedimento di concessione, comunque previa presentazione delle relazioni trimestrali ed in misura

proporzionale alle spese pagate e documentate rispetto a quelle ammesse. La quota finale di contributo è erogata su presentazione di una relazione analitica della realizzazione del progetto, della documentazione delle spese pagate, previo parere favorevole del comitato provinciale prezzi.

Qualora i progetti di attività risultino attuati parzialmente o realizzati in maniera difforme dalle previsioni iniziali a seguito di specifici accertamenti o della verifica delle risultanze contenute nei bilanci consuntivi, il contributo è ridotto, rispettivamente revocato, dalla giunta provinciale.

Art. 5.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di contributo, di cui al terzo comma del precedente art. 4, possono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Norma transitoria

La giunta provinciale è autorizzata a rimborsare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le spese inerenti l'attività di informazione per i consumatori attuata nell'ambito della segreteria del comitato provinciale prezzi, disposte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, mediante integrazione della convenzione di cui all'art. 4 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15.

Art. 7.

All'art. 2 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15, è aggiunto il punto *i)* con la seguente dizione:

« *i)* tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori operanti sul territorio provinciale ».

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE VENDITE PRESENTATE COME OCCASIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI PER GLI ACQUIRENTI.

Art. 8.

Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli

Le vendite di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, con sconti o ribassi, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti sono regolate dal presente titolo.

Nelle vendite di cui al precedente comma il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone, è vietato.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

E' vietato, in ogni altra ipotesi, l'uso della dizione « vendite fallimentari ».

Art. 9.

Delega alla camera di commercio

Fino a quando non sarà diversamente disposto, le funzioni amministrative concernenti l'applicazione del presente titolo sono esercitate — per delega della provincia — dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

La giunta provinciale può emanare direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta provinciale può invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine decorso il quale, al compimento del singolo atto, provvede direttamente la giunta stessa.

Capo I

DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Art. 10.

Vendite di liquidazione

Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico con le quali chiunque, munito della prescritta autorizzazione per la vendita al dettaglio, cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole in conseguenza delle seguenti circostanze:

1) cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale dell'azienda;

2) cessione o affitto dell'azienda o di una sua succursale;

3) trasferimento dell'azienda in altri locali;

4) ristrutturazione dell'azienda, intendendosi per tale la trasformazione o l'ampliamento dei locali o il rinnovo dell'attrezzatura che comunque comporti la chiusura dell'esercizio per almeno quindici giorni;

5) cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche.

Le vendite di liquidazione sono autorizzate, con provvedimento definitivo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

Art. 11.

Domanda di autorizzazione

Al fine di ottenere l'autorizzazione ad effettuare una vendita di liquidazione l'interessato deve dimostrare la sussistenza di almeno una delle circostanze indicate nel precedente art. 10, producendo rispettivamente i seguenti documenti:

1) per la cessazione dell'attività commerciale o per la chiusura di una succursale dell'azienda: copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio presentata al comune competente;

2) per la cessione o l'affitto dell'azienda o di una sua succursale: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata; la relativa vendita di liquidazione potrà essere effettuata dal cedente o dal locatore oppure, in alternativa, dal cessionario o dall'affittuario; questi ultimi, tuttavia potranno effettuare la predetta vendita soltanto entro i primi sessanta giorni dalla data di consegna dell'esercizio di vendita da parte del cedente o del locatore;

3) per il trasferimento dell'azienda in altri locali: copia dell'autorizzazione rilasciata a tal fine dal comune competente ovvero, qualora essa non sia necessaria, copia della comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune in via preventiva;

4) per la ristrutturazione dell'azienda: copia dei progetti dei lavori e della concessione edilizia, ove necessari, ovvero copia dei preventivi di spesa, nonché copia della lettera con la quale l'interessato comunica al comune il periodo durante il quale intende effettuare la chiusura dell'esercizio che, in ogni caso, dovrà iniziare entro il mese successivo alla vendita di liquidazione;

5) per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia presentata al comune competente.

Il richiedente deve indicare nella domanda di autorizzazione:

a) l'ubicazione dei locali in cui intende effettuare la vendita;

b) la data di inizio della vendita e la sua durata;

c) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche, con l'indicazione della quantità e del prezzo praticato per le stesse merci prima della vendita di liquidazione;

d) la misura dei ribassi praticati per le merci o per i gruppi di merci posti in vendita.

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati, oltre alla documentazione di cui al primo comma, i testi delle dichiarazioni pubblicitarie relative alla vendita di liquidazione.

Nei casi previsti dai numeri 1), 3) e 5) del primo comma, le autorizzazioni per la vendita al dettaglio rilasciate ai sensi delle leggi vigenti mantengono la loro validità per la durata della vendita di liquidazione.

Art. 12.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare una vendita di liquidazione debbono essere presentate alla camera di commercio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita unitamente alla documentazione di cui al precedente articolo.

Le domande, nonché i testi delle dichiarazioni pubblicitarie, debbono essere presentate in duplice copia. Una copia viene trasmessa dalla camera di commercio al comune competente per territorio.

Art. 13.

Divieto di rifornimento di merci

A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito. Le vendite di liquidazione sono autorizzate per qualsiasi periodo dell'anno e per una durata non superiore a otto settimane, prorogabili fino a tredici in caso di comprovata necessità.

Fermo quanto disposto dal capo IV del presente titolo, la pubblicità delle vendite di liquidazione dovrà contenere in ogni caso la dizione « vendita di liquidazione » e la motivazione per cui essa è stata autorizzata.

E' vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Capo II

DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE

Art. 14.

Vendite di fine stagione

Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro breve periodo di tempo.

Art. 15.

Periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione. Comunicazione alla camera di commercio

Le vendite di fine stagione o saldi, che devono essere presentate al pubblico come tali, possono essere effettuate solamente nei periodi compresi tra il 1° gennaio ed il 15 febbraio e rispettivamente tra il 15 luglio ed il 31 agosto, e comunque per una durata non superiore a 30 giorni. Nei comuni ad economia turistica estiva o invernale definiti ai sensi della normativa concernente l'orario dei negozi, le predette vendite possono svolgersi in periodi diversi, determinati annualmente dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Al di fuori dei suddetti periodi, nessuna vendita può essere presentata come vendita di fine stagione o saldi.

La ditta interessata è tenuta a darne comunicazione alla camera di commercio almeno quindici giorni prima, indicando l'ubicazione dei locali in cui intende effettuare la vendita, la data di inizio della vendita e la sua durata, la misura dei ribassi praticati per le merci o per i gruppi di merci posti in vendita, nonché i testi pubblicitari.

La comunicazione di cui al precedente comma deve essere presentata in duplice copia. Una copia viene trasmessa dalla camera di commercio al comune competente per territorio.

Capo III

DELLE VENDITE PROMOZIONALI

Art. 16.

Vendite promozionali: periodi di effettuazione e comunicazione alla camera di commercio

Le vendite promozionali, con sconti, ribassi e simili, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto possono essere effettuate esclusivamente durante i periodi compresi tra il 1° marzo ed il 15 giugno ed inoltre tra il 15 settembre e il 1° dicembre di ogni anno per tutte le merci comprese nell'autorizzazione di esercizio.

Nei comuni ad economia turistica estiva o invernale definiti ai sensi della normativa concernente l'orario dei negozi, le predette vendite possono svolgersi in periodi diversi, determinati annualmente dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

In ogni esercizio di vendita potrà essere effettuato un numero imprecisato di vendite promozionali senza superare, tuttavia, il periodo complessivo di sessanta giorni nell'arco dell'anno solare.

L'azienda commerciale, che intende effettuare una vendita prevista dal presente articolo, deve darne comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'inizio della vendita medesima, allegando i testi pubblicitari ed indicando la durata della manifestazione.

Non sono disciplinate dal presente capo le vendite promozionali effettuate dalle ditte produttrici.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17.

Pubblicità e accertamento dei prezzi

La pubblicità che faccia diretto o indiretto riferimento ai prezzi e, contestualmente, all'occasione favorevole d'acquisto, non potrà in ogni caso essere generica, ma dovrà indicare anche l'entità o la percentuale dello sconto o del ribasso che sarà effettuato, rispetto ai normali prezzi di vendita praticati dal venditore prima dell'inizio della manifestazione pubblicitaria.

I normali prezzi di vendita al dettaglio, praticati dal venditore prima dell'inizio di qualsiasi tipo di vendita disciplinata dal presente titolo, possono essere accertati dagli organi di vigilanza anche con apposite ispezioni all'interno dei negozi al fine di permettere il controllo sulla veridicità delle asserzioni pubblicitarie di cui al terzo comma del successivo articolo.

La presente legge non si applica alla pubblicità effettuata esclusivamente all'interno dei punti di vendita purché la stessa non sia visibile dall'esterno.

Art. 18.

Asserzioni pubblicitarie e indicazione del prezzo

Le asserzioni pubblicitarie, relative alle vendite disciplinate dal presente titolo, devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore, e devono contenere gli estremi delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dal presente titolo, nonché la durata della vendita stessa.

Durante le vendite disciplinate dal presente titolo il venditore ha l'obbligo di indicare, secondo le norme vigenti in materia di pubblicità dei prezzi, oltre al normale prezzo di vendita di cui al precedente articolo, anche l'entità dello sconto o del ribasso praticato, scegliendo uno dei seguenti sistemi:

1) cartellino con doppio prezzo di vendita;

2) percentuale da applicarsi sul normale prezzo di vendita.

Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

Se nella pubblicità non sono specificate le merci cui si riferiscono lo sconto o il ribasso, lo sconto o il ribasso medesimi si applicano su tutte le merci.

Art. 19.

Separazione delle merci

Le merci offerte nelle vendite regolate dal presente titolo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale distinzione non è possibile, queste ultime non potranno essere offerte in vendita.

Qualora per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi in rapporto alla varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto escludendo indicazioni generiche. Se viene indicato un solo prezzo, tutti gli articoli se rientrano nella voce merceologica reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

Per merci offerte in vendita a « prezzo di costo » o « sottocosto », si intendono quelle il cui prezzo di vendita è rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalla fattura di acquisto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 20.

Esaurimento delle merci e vendita per corrispondenza

I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di tutti i compratori, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di prodotti, fino ad esaurimento delle merci che formano oggetto della vendita. L'esaurimento delle merci durante il periodo fissato per la vendita deve essere portato a

conoscenza del pubblico con avviso ben visibile da esporre all'esterno dei locali di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.

Le vendite disciplinate dal presente titolo debbono essere effettuate durante l'orario di apertura dei negozi.

Le comunicazioni alla camera di commercio previste agli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza su catalogo a norma delle leggi vigenti.

Art. 21.

Vigilanza

I funzionari della camera di commercio, muniti di apposita tessera di riconoscimento, e gli altri organi di vigilanza hanno facoltà di accedere agli esercizi di vendita per effettuarvi qualsiasi controllo inerente all'applicazione del presente titolo. A tal fine essi possono avvalersi della collaborazione di periti od esperti iscritti nell'apposito ruolo tenuto presso la camera di commercio o, in mancanza, di altri esperti nei settori di volta in volta interessati.

I periti ed esperti di cui al precedente comma debbono essere muniti, oltre che di un documento di riconoscimento, di una lettera di incarico rilasciata dalla camera di commercio, dalla quale risulti la ditta nei cui confronti si esercitano i controlli.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 22.

Prodotti per l'alimentazione e per l'igiene della persona e della casa

Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle vendite al dettaglio dei prodotti dell'alimentazione e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa.

Qualsiasi pubblicità riguardante i prezzi dei prodotti di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo effettuata, deve in ogni caso contenere: il genere, il tipo, la marca ove esista, il peso o contenuto netto ed il prezzo.

Capo VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 23.

Sanzioni amministrative

Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente titolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 600.000 a L. 6.000.000 per le vendite di liquidazione, da L. 300.000 a L. 3.000.000 per le vendite di fine stagione, da L. 150.000 a L. 1.500.00 per tutte le altre forme di vendita e per le violazioni delle norme dell'art. 22.

Nei casi di recidiva il sindaco, su segnalazione della camera di commercio, dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.

Nel caso di ulteriore recidiva nell'effettuazione di una vendita di liquidazione senza la preventiva autorizzazione il sindaco, su segnalazione della camera di commercio, dispone la revoca dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio.

In ogni caso il sindaco dispone la rimozione immediata, a spese del trasgressore, della pubblicità non veritiera o comunque non conforme alle disposizioni del presente titolo.

Le sanzioni pecuniarie di cui al primo comma sono irrogate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme introitate a titolo di sanzione verranno versate dalla camera di commercio, alla fine di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, alla tesoreria provinciale, per essere introitate nel bilancio della provincia.

Art. 24.

Rimborso spese

Ai fini del rimborso delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate del presente titolo si applicano le disposizioni recate dall'art. 9 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15, intendendo sostituire la legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 25, con il titolo secondo della presente legge.

Art. 25.

Disposizioni abrogate

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 25, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 26.

I piani comunali previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 19 maggio 1976, n. 398, vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino all'entrata in vigore della nuova legge di disciplina del settore commerciale e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

Eventuali modifiche potranno essere apportate ai predetti piani nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27.

Rinvio delle autorizzazioni di spesa

Per l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3 e 6, nonché per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, si provvede con successiva legge autorizzativa di spesa.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 gennaio 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(959)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830930)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai* rendiconti *dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.